

**DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014
670/2014/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI *DISP_{BT}*, *RCV*, E *RCV_I*, DEL CORRISPETTIVO *PCV*
APPLICATO AI CLIENTI FINALI NON DOMESTICI DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA E
MODIFICHE AL TIV**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 dicembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge n. 73/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 65/2012/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 583/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 583/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 637/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 637/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 136/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 136/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 655/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 655/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione 20 novembre 2014, 576/2014/R/eel, recante "Servizio di maggior tutela: affinamento della regolazione per la copertura efficiente dei costi associati alla morosità e ai prelievi fraudolenti" (di seguito: documento per la consultazione 576/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione 18 dicembre 2014, 645/2014/R/com, recante "Orientamenti per la definizione del meccanismo a copertura del rischio di morosità

relativo alla fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e giorni successivi” (di seguito: documento per la consultazione 645/2014/R/com);

- la nota della Direzione Mercati 18 ottobre 2013, prot. Autorità 33705, agli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni (di seguito: nota 18 ottobre 2013);
- la nota della Direzione Mercati 23 luglio 2014, prot. Autorità 20846, agli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni (di seguito: nota 23 luglio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce, all’Autorità, poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- il decreto-legge 73/07 ha, tra l’altro:
 - posto un obbligo di separazione societaria delle attività di vendita e di distribuzione dell’energia elettrica nei casi in cui le reti dell’impresa distributrice alimentino più di 100.000 clienti finali;
 - istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita;
- in merito alle condizioni economiche applicate ai clienti finali in maggior tutela e alla remunerazione degli esercenti per il servizio erogato, il TIV prevede che:
 - ai clienti in maggior tutela sia applicato il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione di un operatore efficiente del mercato libero;
 - agli esercenti la maggior tutela sia riconosciuta una remunerazione, attraverso la componente *RCV* o, nel caso in cui l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice in forma integrata, attraverso la componente *RCV_i*, che tengono conto delle diverse attività svolte dall’esercente la maggior tutela;
 - la differenza tra quanto complessivamente pagato dai clienti finali in maggior tutela a titolo di corrispettivo *PCV* e quanto riconosciuto agli esercenti mediante le componenti *RCV* e *RCV_i* sia ripartita mediante la componente *DISP_{BT}* applicata ai clienti finali in maggior tutela e ai clienti serviti nel mercato libero aventi le caratteristiche previste dalla legge per accedere a tale servizio;
- la metodologia di riconoscimento dei costi connessi alla morosità dei clienti finali è stata innovata, a valle di un apposito processo di consultazione, con la deliberazione 583/2012/R/eel che ha:
 - definito il livello delle componenti *RCV*, *RCV_i*, e *DISP_{BT}* ed aggiornato il corrispettivo *PCV* applicato ai clienti non domestici nell’anno 2013;
 - previsto un apposito meccanismo di compensazione per l’anno 2012, al fine di consentire l’applicazione dei livelli delle componenti *RCV* e *RCV_i*, definiti per l’anno 2013, anche con riferimento a tale anno;

- in virtù della citata innovazione, il riconoscimento dei costi connessi alla morosità dei clienti finali:
 - avviene in misura percentuale rispetto al fatturato dei clienti a cui è erogato il servizio di maggior tutela, percentuale determinata mediante la definizione del livello di *unpaid ratio*, vale a dire del tasso di mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti finali all'interno di un dato periodo temporale pari a 24 mesi, in luogo del riferimento, precedentemente utilizzato, alla voce relativa alla svalutazione dei crediti;
 - risulta differenziato per le diverse tipologie di clienti finali e distinto in base alle diverse zone territoriali definite ai sensi della richiamata deliberazione 583/2012/R/eel (Centro Nord e Centro Sud);
- successivamente, la deliberazione 637/2013/R/eel ha:
 - aggiornato, per quanto attiene il riconoscimento degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali, i valori della deliberazione 583/2012/R/eel a decorrere dall'1 gennaio 2014 e previsto un successivo aggiornamento entro il 31 dicembre 2014 per l'anno 2015;
 - previsto che con successivo provvedimento fosse definito il livello delle imposte convenzionali da utilizzare per la quantificazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto, anche con riferimento all'anno 2014;
 - previsto, in capo agli esercenti la maggior tutela societariamente separati che operano negli ambiti territoriali di imprese distributrici che servono più di 100.000 clienti finali (di seguito: esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni), un obbligo di inviare all'Autorità le informazioni necessarie per permettere di procedere all'aggiornamento degli oneri connessi alla morosità, secondo il dettaglio richiesto mediante apposita comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità;
 - introdotto un meccanismo transitorio per il riconoscimento degli oneri connessi alla morosità per prelievi fraudolenti dei clienti finali, prevedendo che con successivo provvedimento fosse definito un meccanismo da applicare a regime.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel corso dell'anno 2014 sono pervenute, all'Autorità, segnalazioni da parte di alcuni esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni, anche a mezzo della loro associazione rappresentativa, circa:
 - la presenza di elementi che concorrono a determinare il livello di morosità e che non sarebbero correttamente tenuti in considerazione nell'attuale meccanismo di riconoscimento, quali ad esempio la diversa incidenza del fenomeno tra i clienti delle aree urbane e di quelle non urbane;
 - le modalità di riconoscimento di altre voci relative ai costi di commercializzazione;
- al fine di approfondire quanto manifestato dai suddetti operatori in tema di riconoscimento degli oneri per morosità dei clienti finali, l'Autorità, con nota 23

luglio 2014, ha richiesto ulteriori dati di dettaglio agli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni, chiedendo loro di indicare, con riferimento ai dati trasmessi in risposta alla nota 18 ottobre 2013 e utilizzati per l'aggiornamento di cui alla deliberazione 637/2013/R/eel, l'ulteriore distinzione dell'*unpaid ratio* tra aree urbane e non urbane e di fornire indicazioni circa le azioni di gestione e di recupero del credito messe in atto; in risposta a tale richiesta sono pervenute risposte da parte di nove operatori, rispetto a un totale di dieci destinatari;

- successivamente, è stato pubblicato il documento per la consultazione 576/2014/R/eel in cui sono state illustrate le analisi dei dati forniti dagli operatori in risposta alla nota 23 luglio 2014 e gli orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità di copertura degli oneri connessi alla morosità e dei costi connessi alla morosità per prelievi fraudolenti dei clienti finali, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 637/2013/R/eel;
- in particolare, con il documento per la consultazione 576/2014/R/eel:
 - è stato rilevato come, sulla base dei dati comunicati dagli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni, non sembrerebbe esistere univoca evidenza della diversa incidenza del fenomeno della morosità tra aree urbane e non urbane;
 - è stata tuttavia riconosciuta la probabile esistenza di fattori esogeni in alcune circostanze particolari che possono condizionare il fenomeno della morosità, fattori che dovranno essere approfonditi con l'ausilio dei dati e delle informazioni che saranno messe a disposizione dagli esercenti medesimi;
 - alla luce di quanto sopra, è stata prevista l'introduzione di un meccanismo di compensazione, gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) tale per cui:
 - i) la partecipazione dell'esercente la maggior tutela ha carattere volontario;
 - ii) possono accedere gli esercenti per i quali si sia verificato uno scostamento significativo del valore dell'*unpaid ratio* effettivo rispetto a quello assunto per il calcolo delle componenti RCV e RCV_i applicate in corso d'anno e che abbiano messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito efficienti;
 - iii) l'ammontare di compensazione spettante all'esercente la maggior tutela, per ogni tipologia di cliente e per ogni zona geografica, è definito sulla base della differenza tra:
 - il livello di remunerazione da riconoscere in applicazione del meccanismo di compensazione, quantificato a partire dai dati messi a disposizione dagli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni e facendo comunque salva la necessità di stimolare comportamenti efficienti; e
 - il riconoscimento effettuato nel corso dell'anno tramite le componenti RCV e RCV_i ;
 - in relazione alla necessità di continuare a stimolare comportamenti virtuosi nella gestione della morosità, è stato indicato che il valore della compensazione possa essere progressivamente diminuito, fino a raggiungere un valore ritenuto

- efficiente; la misura della riduzione annua del valore riconosciuto e la definizione di detto valore efficiente saranno determinati a valle dei citati approfondimenti da parte dell'Autorità;
- in ragione della verosimile esistenza di detti fattori esogeni è stata altresì stabilita l'implementazione di un meccanismo di compensazione anche con riferimento alle componenti RCV e RCV_i definite per l'anno 2014, definito secondo i criteri sopra indicati;
 - al fine di perseguire una migliore corrispondenza tra gli oneri connessi alla morosità dei clienti finali e il loro riconoscimento, è stata posta in consultazione la possibilità che il riconoscimento di tali oneri avvenga mediante l'introduzione di una diversa articolazione delle componenti RCV e RCV_i , prevedendo in particolare di passare da un riconoscimento dei costi connessi alla morosità a oggi definito in quota fissa (€/punto di prelievo/anno), a un riconoscimento in una quota variabile (c€/kWh), al fine di tenere conto del fatto che gli oneri in questione risulterebbero crescenti in ragione del consumo del cliente finale;
 - con riferimento al meccanismo per il riconoscimento degli oneri per morosità dei prelievi fraudolenti dei clienti finali, gestito, come già in precedenza, dalla Cassa, è stato previsto che:
 - i) per la quantificazione della compensazione si faccia riferimento ai valori dell'*unpaid ratio* specificatamente relativi al fenomeno in questione;
 - ii) al fine di accedere al meccanismo l'esercente la maggior tutela debba dimostrare di avere fatturato, per il periodo oggetto di compensazione, importi relativi a prelievi fraudolenti da parte dei clienti finali e di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito efficienti;
 - iii) siano introdotti specifici obblighi di rendicontazione separata degli eventi connessi ai prelievi fraudolenti in capo all'esercente la maggior tutela;
 - iv) le imprese distributrici, fino all'entrata in vigore degli obblighi della deliberazione 65/2012/R/eel in tema di messa a disposizione dei dati di misura, debbano trasmettere le informazioni rilevanti necessarie alla quantificazione degli ammontari derivanti dal meccanismo nella forma di autocertificazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 576/2014/R/eel sono pervenute risposte da parte di tre esercenti la maggior tutela e di una loro associazione rappresentativa, di una associazione rappresentativa dei venditori del mercato libero e di uno di questi ultimi;
- gli esercenti la maggior tutela e la loro associazione rappresentativa hanno espresso un generale apprezzamento delle misure proposte dall'Autorità; nel dettaglio:
 - un esercente la maggior tutela e l'associazione rappresentativa evidenziano come l'attuale modalità di quantificazione degli oneri connessi alla morosità,

- basata sul livello dell'*unpaid ratio* a 24 mesi, intercetti con ritardo l'evoluzione del fenomeno della morosità;
- in relazione in generale ai costi sostenuti per l'erogazione del servizio, un altro esercente la maggior tutela e l'associazione rappresentativa segnalano come le attuali modalità di quantificazione delle componenti *RCV* e *RCV_i* non permettano la copertura di alcune voci di costo, tra cui quelle non connesse agli oneri per morosità dei clienti finali e principalmente riconducibili alla diversa dimensione degli esercenti la maggior tutela e alle economie di scala;
 - un esercente la maggior tutela segnala poi la necessità che la regolazione della morosità non prescindere da misure che inibiscano il ricorso, da parte dei clienti finali, a comportamenti opportunistici (quali *switching* e *vulture*) al fine di non saldare il debito nei confronti del venditore;
 - in relazione al meccanismo di compensazione proposto:
 - i) un esercente la maggior tutela segnala che dovrebbero essere indicate da subito la misura della riduzione annua del valore riconosciuto e la definizione del valore efficiente a cui tendere;
 - ii) al fine di verificare i comportamenti efficienti nella gestione del credito da parte dell'esercente la maggior tutela, l'associazione rappresentativa sottolinea la necessità di lasciare in capo ai medesimi esercenti una certa flessibilità nell'operare le scelte di gestione che meglio si adattino alle esigenze della singola impresa;
 - per quanto attiene all'articolazione delle componenti *RCV* e *RCV_i*:
 - i) un esercente la maggior tutela si dichiara favorevole a quanto proposto;
 - ii) un altro esercente e l'associazione rappresentativa, pur accogliendo con favore la proposta, ritengono che una parte del riconoscimento degli oneri connessi alla morosità debba essere mantenuta in quota fissa (€punto di prelievo/anno) in ragione del fatto che il fatturato comprende anche voci che non dipendono dai consumi del cliente finale;
 - iii) due esercenti la maggior tutela e la loro associazione rappresentativa specificano poi che il passaggio a un riconoscimento in quota variabile (c-€kWh) debba essere effettuato tenendo conto dei volumi previsionali dell'anno a cui il riconoscimento si riferisce;
 - iv) in ragione della precedente osservazione, oltre che dell'ulteriore necessità di condurre maggiori approfondimenti circa l'impatto della misura prospettata, uno degli esercenti la maggior tutela si dichiara contrario all'adozione di una nuova articolazione delle componenti *RCV* e *RCV_i*;
 - in relazione al meccanismo di compensazione per prelievi fraudolenti dei clienti finali un esercente la maggior tutela chiede che, ai fini dell'ammissione al meccanismo, la dimostrazione di aver attuato una gestione efficiente del credito si basi anche sui casi in cui, data la peculiarità del fenomeno in oggetto, non sia risultato opportuno il ricorso a diverse agenzie di recupero del credito; l'esercente chiede inoltre che, a prescindere degli obblighi di cui alla deliberazione 65/2012/R/eel, sia mantenuta la possibilità di accedere al

meccanismo mediante autocertificazione dei volumi oggetto di ricostruzione da parte dell'impresa distributrice;

- l'associazione rappresentativa dei venditori del mercato libero, il venditore intervenuto e un esercente la maggior tutela facente parte di un gruppo societario che opera anche sul mercato libero auspicano che nel corso del 2015 sia rivisto al rialzo anche il corrispettivo *PCV* quale componente di riferimento spesso utilizzata per la formulazione delle offerte sul mercato libero.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la quantificazione degli oneri connessi alla morosità, basata sul livello dell'*unpaid ratio* a 24 mesi, è stata adottata a valle di un processo di consultazione all'interno del quale è emerso come tale periodo temporale risulti di norma sufficiente a che gli esercenti mettano in atto le azioni di gestione e di recupero del credito, trascorso il quale la probabilità di recupero del credito residuo è stabile e significativamente ridotta;
- come già anticipato nel documento per la consultazione 576/2014/R/eel nel corso dell'anno 2015 avrà luogo un'ulteriore revisione delle componenti *RCV* e *RCV_i* al fine di tenere conto, tra l'altro, di quanto evidenziato dagli esercenti la maggior tutela in tema di costi di commercializzazione, sia per quanto riguarda le voci diverse dai costi connessi alla morosità dei clienti finali sia per quanto riguarda eventuali costi operativi connessi alla gestione della morosità ulteriori rispetto a quelli riconosciuti attraverso la metodologia sopra evidenziata;
- inoltre, nell'ambito del procedimento di revisione delle componenti *RCV* e *RCV_i* saranno tra l'altro richieste informazioni analitiche agli esercenti la maggior tutela anche al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti volti a determinare i fattori esogeni che possono condizionare il fenomeno della morosità, valutando in particolare la differenziazione del livello di *unpaid ratio* con riferimento ai clienti finali ancora serviti trascorso un periodo di 24 mesi e a quelli cessati e l'impatto che tale differenziazione può avere sui singoli esercenti;
- infine contestualmente al procedimento di revisione delle componenti *RCV* e *RCV_i*, nel corso dell'anno 2015, l'Autorità intende passare in rassegna anche il livello del corrispettivo *PCV*, a tal fine saranno quindi previste specifiche raccolte dati che coinvolgeranno anche operatori del mercato libero;
- per quanto attiene il meccanismo di compensazione prospettato nel documento per la consultazione 576/2014/R/eel, la misura della riduzione annua del valore riconosciuto e la definizione del valore efficiente a cui tendere potranno essere determinate solo tenendo conto di quanto emergerà in sede della prossima revisione delle componenti *RCV* e *RCV_i*;
- sul tema occorre altresì evidenziare come, in relazione alle modalità per l'accesso al meccanismo, il documento per la consultazione 576/2014/R/eel ha sottolineato come l'Autorità non intende procedere a una regolazione puntuale delle modalità di gestione e di recupero del credito da parte degli esercenti, dal momento che ritiene

che dovrebbe essere la singola impresa a valutare, a seconda del fenomeno in questione, quali siano le politiche più opportune da mettere in atto; peraltro tale criterio vale anche per il meccanismo di compensazione relativo ai prelievi fraudolenti;

- relativamente alla revisione dell'articolazione delle componenti *RCV* e *RCV_i* occorre effettuare ulteriori approfondimenti per poter opportunamente tenere in considerazione la necessità di mantenere una parte del riconoscimento degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali in quota fissa (€punto di prelievo/anno), al fine di determinare, per ciascuna tipologia di cliente finale, la quota del fatturato indipendente dai volumi forniti;
- gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura, introdotti dalla deliberazione 65/2012/R/eel ed entrati in vigore già dal 2013, sono, tra l'altro, finalizzati a permettere la puntuale individuazione delle rettifiche concernenti ricostruzioni di consumi per prelievi fraudolenti dei clienti finali e costituiscono un immediato riscontro anche per la Cassa in sede di eventuali verifiche ispettive.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la nota 23 luglio 2014, sono stati raccolti, presso gli esercenti la maggior tutela, i dati necessari all'aggiornamento dei costi connessi alla morosità dei clienti finali per l'anno 2015;
- i dati analizzati non tengono conto del fenomeno dei prelievi fraudolenti, oggetto di separata indicazione all'interno della medesima raccolta dati, e fanno riferimento a 9 operatori, in quanto un operatore ha fornito i dati in maniera non sufficientemente dettagliata rispetto alle necessità di analisi;
- dai dati trasmessi è emerso che:
 - trova conferma l'esistenza di differenziazioni del valore dell'*unpaid ratio* sia a livello territoriale, che per tipologia di clienti;
 - a livello nazionale l'*unpaid ratio* a 24 mesi è pari a 1,36%, con un incremento di circa 0,07 punti percentuali rispetto al livello rilevato in base ai dati raccolti per la determinazione relativa all'anno 2014, al netto dei prelievi fraudolenti;
 - la suddetta variazione risulta principalmente riconducibile ai clienti domestici, mentre per i clienti non domestici la misura dell'incremento risulta decisamente più contenuta, seppur il livello rilevato per i clienti non domestici si mantenga molto più elevato;
- sulla base dei dati raccolti è stato definito il livello di *unpaid ratio* riconosciuto affinando la metodologia di calcolo adottata in passato; in particolare il livello di *unpaid ratio* di ciascuna zona è stato determinato considerando le informazioni relative agli esercenti la maggior tutela più efficienti e assegnando agli altri esercenti la maggior tutela un valore definito in maniera prudenziale in linea con il massimo valore rilevato presso gli operatori efficienti nella medesima zona geografica in cui l'esercente opera;

- il livello così definito ai fini della quantificazione delle componenti RCV e RCV_i per l'anno 2015 è pari a:
 - 0,4129% per i clienti domestici, zona Centro Nord, in aumento rispetto alla determinazione relativa all'anno 2014 (+0,05 punti percentuali);
 - 1,0812% per i clienti domestici, zona Centro Sud, in aumento rispetto alla determinazione relativa all'anno 2014 (+0,29 punti percentuali);
 - 1,3638% per i clienti non domestici, zona Centro Nord, in aumento rispetto alla determinazione relativa all'anno 2014 (+0,30 punti percentuali);
 - 3,1599% per i clienti non domestici, zona Centro Sud, in diminuzione rispetto alla determinazione relativa all'anno 2014 (-0,38 punti percentuali).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 136/2014/R/eel sono state modificate, a partire dall'1 aprile 2014, le componenti RCV e RCV_i per adeguare il riconoscimento delle imposte prevedendo in particolare che:
 - l'onere fiscale connesso all'IRES fosse riconosciuto attraverso la definizione del tasso di remunerazione del capitale investito netto secondo la metodologia del WACC già in uso e l'onere fiscale atteso relativo all'IRAP fosse riconosciuto attraverso una apposita distinta componente;
 - le componenti RCV e RCV_i in vigore dall'1 aprile 2014 fossero adeguate in modo tale che l'adeguamento operato avesse effetto anche per l'anno 2014.

RITENUTO OPPORTUNO:

- introdurre, secondo quanto illustrato nel documento per la consultazione 576/2014/R/eel:
 - un meccanismo di compensazione degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali da applicare agli esercenti per i quali si sia verificato uno scostamento significativo del valore dell'*unpaid ratio* effettivo rispetto a quello assunto per il calcolo delle componenti RCV e RCV_i applicate in corso d'anno e che abbiano messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito efficienti;
 - un meccanismo di compensazione degli oneri connessi alla morosità per prelievi fraudolenti dei clienti finali, basato sui valori dell'*unpaid ratio* specificatamente relativi al fenomeno in questione;
- prevedere che:
 - il meccanismo di compensazione, di cui al precedente punto, primo alinea, si applichi con riferimento alle componenti RCV e RCV_i definite per l'anno 2014 e, per gli anni successivi, sia definito a valle di approfondimenti da parte dell'Autorità circa gli eventuali elementi di natura esogena che possono concorrere a determinare il livello di morosità osservato presso gli esercenti;
 - ai fini dei suddetti approfondimenti siano richiesti dati e informazioni agli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni, ulteriori rispetto a quanto

finora fornito, secondo modalità e tempistiche che saranno stabilite con apposita comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità;

- definire uno specifico obbligo tale per cui le informazioni trasmesse nell'ambito dei sopra richiamati meccanismi di compensazione debbano essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale, o, ove non prevista, del legale rappresentante, che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società;
- definire per il futuro una apposita procedura per gli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni volta ad accertare che le informazioni utilizzate nell'ambito dei meccanismi di compensazione siano coerenti con quelle dichiarate all'Autorità; in particolare prevedere che la partecipazione da parte di tali esercenti ai meccanismi introdotti con il presente provvedimento sia condizionata alla messa a disposizione, secondo le modalità e le tempistiche previste, dei dati e delle informazioni all'Autorità.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- rivedere i livelli delle componenti RCV e RCV_i alla luce delle informazioni acquisite con la nota del 23 luglio 2014, mantenendo la differenziazione di tali livelli sia per le diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela (domestici e non domestici), sia in base ai diversi ambiti territoriali attualmente previsti dal TIV (Centro Nord e Centro Sud);
- fissare i livelli delle componenti RCV e RCV_i prevedendo di:
 - utilizzare, in continuità con quanto fatto finora, le informazioni relative al livello di *unpaid ratio* a 24 mesi;
 - affinare la metodologia di calcolo adottata in passato, determinando, in particolare, il livello di *unpaid ratio* di ciascuna zona considerando le informazioni relative agli esercenti la maggior tutela più efficienti e assegnando agli altri esercenti la maggior tutela un valore definito in maniera prudenziale in linea con il massimo valore rilevato presso gli operatori efficienti nella medesima zona geografica in cui l'esercente opera;
 - considerare il beneficio derivante dalla possibilità di ricorso, da parte dei medesimi esercenti, al Sistema Indennitario, ove il medesimo non sia già stato considerato nei dati di incasso messi a disposizione dagli esercenti la maggior tutela;
- introdurre il principio per cui eventuali altre forme di riconoscimento degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali, che dovessero essere definite in base a quanto illustrato nel documento per la consultazione 645/2014/R/com, comporteranno un adeguamento delle modalità di riconoscimento attuate a mezzo della presente revisione delle componenti RCV e RCV_i ;
- modificare i livelli delle componenti RCV e RCV_i anche al fine di tenere conto che il riconoscimento degli oneri per imposte avviene su base annua.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- rivedere, anche alla luce degli aggiornamenti dei livelli delle componenti *RCV* e *RCV_i* sopra evidenziati, il livello del corrispettivo *PCV* applicato ai clienti finali non domestici al fine di mantenere il corretto segnale di prezzo per tali clienti in considerazione dell'impatto della morosità dei medesimi anche nel mercato libero;
- mantenere l'unicità a livello nazionale del corrispettivo pagato da ciascuna tipologia di clienti in maggior tutela, rivedendo il livello della componente *DISP_{BT}* applicata ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela al fine di tenere conto dell'uscita dei clienti di detto servizio e, per i clienti domestici, in coerenza con la differenziazione dei corrispettivi per il servizio di distribuzione per scaglioni di consumo di cui alla deliberazione 655/2014/R/eel;
- prevedere che il livello della componente *DISP_{BT}* tenga altresì in considerazione della necessità di gettito:
 - derivante dai meccanismi di compensazione introdotti ai sensi del presente provvedimento e dimensionando detta componente al fine di recuperare la necessità di gettito in un anno;
 - relativa al meccanismo di riconoscimento transitorio della morosità per prelievi fraudolenti, attuato ai sensi della deliberazione 637/2013/R/eel, la cui copertura era stata prevista in due anni;
- adeguare, ai fini di quanto sopra, le disposizioni del TIV, tenendo in considerazione che l'impatto economico dell'aggiornamento della componente *DISP_{BT}* della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- avviare un procedimento al fine di:
 - rivedere le modalità per la determinazione dei costi riconosciuti agli esercenti la maggior tutela a mezzo delle componenti *RCV* e *RCV_i*, anche alla luce degli elementi emersi nell'ambito del procedimento finora condotto, per tenere conto:
 - i) delle situazioni relative a esercenti per i quali si verifichi uno scostamento significativo del valore dell'*unpaid ratio* effettivo rispetto a quello assunto per il calcolo delle componenti *RCV* e *RCV_i* applicate in corso d'anno e che abbiano messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito efficienti, valutando al contempo la differenziazione del livello di *unpaid ratio* con riferimento ai clienti finali ancora serviti trascorso un periodo di 24 mesi e a quelli cessati e l'impatto che tale differenziazione può avere sui singoli esercenti;

- ii) degli ulteriori costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela e delle determinanti dei medesimi (quali ad esempio, la diversa dimensione aziendale e quindi, la presenza o meno di economie di scala);
- valutare l'opportunità di procedere alla revisione dell'articolazione delle componenti RCV e RCV_i alla luce degli ulteriori elementi acquisiti;
- rivedere le modalità per la determinazione del corrispettivo PCV applicato ai clienti in maggior tutela a copertura dei costi di commercializzazione sulla base dei costi sostenuti da un venditore del mercato libero efficiente

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni al TIV

1.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

a. l'articolo 16 bis è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 16bis

Meccanismo di compensazione

della morosità per prelievi fraudolenti

- 16bis.1 Nel caso di morosità a seguito di prelievi fraudolenti dei clienti finali, l'esercente la maggior tutela ha diritto a partecipare al meccanismo di compensazione dei relativi oneri, nella misura e secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 16bis.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al comma 16bis.1, l'esercente la maggior tutela deve:
- a) avere fatturato, per il periodo oggetto di compensazione, importi relativi a prelievi fraudolenti da parte dei clienti finali;
 - b) aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso e, qualora l'attività di recupero del credito abbia luogo mediante il ricorso ad agenzie di recupero, ciò dovrà avvenire secondo criteri che permettono di stimolare *performance* efficienti attraverso le modalità di selezione delle stesse e/o attraverso l'adozione di opportuni strumenti contrattuali volti a stimolare l'efficienza dell'agenzia.
- 16bis.3 Ai fini di quanto indicato al comma 16bis.2, lettera a), oltre che ai fini di monitorare nel tempo gli importi ammessi al riconoscimento, l'esercente la maggior tutela è tenuto a rilevare e ad archiviare le informazioni relative a:

- a) gli elementi identificativi di seguito indicati relativi ai punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti da parte dell'impresa distributrice:
 - i) POD;
 - ii) tipologia contrattuale di cui al comma 2.3;
 - iii) P.IVA/codice fiscale;
 - b) l'energia elettrica fatturata ai punti di prelievo di cui alla lettera a) e il periodo di riferimento della medesima;
 - c) l'importo fatturato per prelievi fraudolenti e il relativo ammontare incassato a 24 mesi, distintamente per:
 - i) ciascuna tipologia di cliente finale;
 - ii) ciascuna regione/gruppo di regioni appartenenti alla stessa zona geografica;
 - iii) ciascun mese.
- 16bis.4 L' esercente la maggior tutela presenta alla Cassa un'istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità:
- a) i dati di cui al comma 16bis.3;
 - b) l'attestazione di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori ai sensi di quanto previsto al comma 16bis.2, lettera b), corredata da una dettagliata descrizione delle medesime;
 - c) gli importi eventualmente recuperati relativi a fatturati riferiti ad anni per i quali la compensazione di cui al presente articolo ha già avuto luogo.
- 16bis.5 Le informazioni trasmesse alla Cassa ai sensi del comma 16bis.4:
- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
 - b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell' esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.
- 16bis.6 Ai fini della partecipazione al meccanismo di cui al comma 16bis.1, ciascuna impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 16bis.3, lettera a) trasmette alla Cassa:
- a) gli elementi identificativi di cui al comma 16bis.3, lettera a) dei punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti;
 - b) per ciascun punto di prelievo di cui alla precedente lettera a), l'ammontare di energia elettrica frutto della ricostruzione dei consumi e il periodo di riferimento dei medesimi.

- 16bis.7 Per ricostruzioni dei consumi per prelievi fraudolenti antecedenti all'entrata in vigore degli obblighi previsti dalla deliberazione 65/2012/R/eel, la trasmissione delle informazioni di cui al comma 16bis.6 avviene nella forma di autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 16bis.8 La Cassa:
- a) verifica la coerenza delle informazioni trasmesse dall'esercente la maggior tutela e dall'impresa distributrice e ove, rilevi delle incoerenze, richiede la rettifica dei dati ovvero la motivazione delle differenze rilevate;
 - b) con riferimento ai meccanismi di compensazione che avranno luogo negli anni successivi al 2015, in caso di istanza presentata da un esercente la maggior tutela societariamente separato che opera nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice alle cui reti sono connessi più di 100.000 clienti finali, verifica, con l'ausilio della Direzione Mercati dell'Autorità, che tale esercente abbia messo a disposizione dell'Autorità, ai sensi del comma 39.4, i dati relativi ai prelievi fraudolenti dei clienti finali e che i tali dati risultino coerenti con quanto dichiarato dall'esercente la maggior tutela in sede di istanza per la partecipazione al meccanismo di compensazione.
- 16bis.9 Ciascun esercente la maggior tutela, a valle dell'esito positivo della verifica di cui al comma 16bis.8, ha diritto a ricevere un ammontare pari a:
- $$COMP_{PF} = UR_{PF} * FATT_{PF}$$
- dove:
- UR_{PF} è l'*unpaid ratio* relativo a prelievi fraudolenti quantificato dalla Cassa pari a quanto risultante dai dati messi a disposizione dall'esercente la maggior tutela;
 - $FATT_{PF}$ è il fatturato relativo al periodo oggetto di compensazione riconducibile ai prelievi fraudolenti dei clienti finali, dichiarato dall'esercente la maggior tutela.
- 16bis.10 L'ammontare spettante al singolo esercente la maggior tutela è corretto per tenere conto degli incassi comunicati ai sensi del comma 16bis.4, lettera c).
- 16bis.11 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di compensazione:
- a) entro il 28 febbraio di ogni anno la Cassa rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dell'esercente la maggior tutela e dell'impresa distributrice;
 - b) entro il 30 aprile di ogni anno, nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a):

- i) ciascun esercente la maggior tutela che intende accedere al meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti presenta istanza alla Cassa;
- ii) ciascuna impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 16bis.3, lettera a) trasmette alla Cassa le informazioni di cui al comma 16bis.6;
- c) entro il 30 giugno di ogni anno, la Cassa comunica all’Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela che ha presentato istanza per la parte di proprio interesse, l’ammontare di cui al comma 16bis.9;
- d) entro il 31 luglio di ogni anno, la Cassa liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all’articolo 62 del TIT;
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la Cassa provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a partire dall’1 agosto dell’anno in cui la determinazione ha avuto luogo.

16bis.12 I dati trasmessi alla Cassa in relazione al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo devono essere riferiti ai prelievi fraudolenti fatturati nel corso del terzo anno precedente quello in cui la compensazione ha luogo e al corrispondente incasso rilevato a distanza di 24 mesi.

16bis.13 In sede di prima applicazione del meccanismo di compensazione di cui al presente articolo, i dati trasmessi alla Cassa comprendono anche i prelievi fraudolenti fatturati nel corso dei mesi del periodo ottobre – dicembre 2011 e il relativo importo incassato a 24 mesi.”;

b. dopo l’articolo 16bis è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 16ter

Meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali

16ter.1 Con successivo provvedimento è definito un meccanismo di compensazione a cui hanno titolo a prendere parte gli esercenti la maggior tutela per i quali, in relazione a una tipologia di cliente e/o zona geografica, il valore di *unpaid ratio*, riferito al periodo considerato per la determinazione delle componenti *RCV* e *RCV_i* applicate nell’anno di riferimento, supera il valore di *unpaid ratio* riconosciuto a mezzo delle predette componenti.

16ter.2 Nelle more della definizione del meccanismo di cui al comma 16ter.1, con riferimento alle componenti *RCV* e *RCV_i* applicate nell’anno 2014 è istituito un meccanismo transitorio di compensazione.

16ter.3 Sono ammessi a partecipare al meccanismo di cui al comma 16ter.2 gli esercenti per i quali in relazione a una tipologia di cliente e/o zona geografica, il valore di *unpaid ratio*, riferito al periodo considerato per la

- determinazione delle componenti RCV e RCV_i applicate nell'anno 2014, supera i valori di cui alla tabella 2, lettera a).
- 16ter.4 Per poter partecipare al meccanismo di cui al comma 16ter.2, l'esercente la maggior tutela dovrà aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso e, qualora l'attività di recupero del credito abbia luogo mediante il ricorso ad agenzie di recupero, ciò dovrà avvenire secondo criteri che permettono di stimolare *performance* efficienti attraverso le modalità di selezione delle stesse e/o attraverso l'adozione di opportuni strumenti contrattuali volti a stimolare l'efficienza dell'agenzia.
- 16ter.5 Ai fini della partecipazione al meccanismo transitorio per l'anno 2014, l'esercente la maggior tutela presenta alla Cassa un'istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità:
- a) per ciascuna tipologia di cliente di cui al comma 2.3 e per ciascuna regione/gruppi di regioni appartenenti alla medesima zona geografica:
 - i) il fatturato relativo ai mesi del periodo ottobre 2010-settembre 2011, al netto di eventuali importi fatturati relativi a prelievi fraudolenti dei clienti finali;
 - ii) l'incasso relativo al fatturato di cui al precedente punto i) rilevato a distanza di 24 mesi;
 - b) l'attestazione di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori ai sensi di quanto previsto al comma 16ter.4, corredata da una dettagliata descrizione delle medesime.
- 16ter.6 Le informazioni trasmesse alla Cassa ai sensi del comma 16ter.5:
- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
 - b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.
- 16ter.7 Ciascun esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere un ammontare pari a:

$$COMP^{2014} = \sum_{I,Z,M} \left(\frac{COMP_{I,Z}^{RCV-2014}}{12} * PDP_{I,Z,M}^{2014} \right)$$

dove:

- $COMP_{I,Z}^{RCV-2014}$ sono, per ogni tipologia di cliente I e per ogni zona geografica Z in cui l' esercente opera, i valori di compensazione di cui alla tabella 2, lettera b);
- $PDP_{I,Z,M}^{2014}$ è, per ciascun mese M dell' anno 2014, il numero di punti di prelievo appartenenti alla tipologia di cliente I e alla zona geografica Z serviti in maggior tutela, così come risultanti dalle comunicazioni bimestrali effettuate dall' esercente la maggior tutela alla Cassa.

16ter.8

Al fine di permettere l' implementazione del meccanismo di compensazione:

- a) entro il 28 febbraio 2015, la Cassa rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dell' esercente la maggior tutela;
 - b) entro il 30 aprile 2015, nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a) ciascun esercente la maggior tutela che intende accedere al meccanismo di compensazione transitorio per l' anno 2014 presenta istanza alla Cassa;
 - c) entro il 30 giugno 2015, la Cassa comunica all' Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela che ha presentato istanza per la parte di proprio interesse, l' ammontare di cui al comma 16ter.7;
 - d) entro il 31 luglio 2015, la Cassa liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all' articolo 62 del TIT;
 - e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la Cassa provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a partire dall' 1 agosto 2015.”;
- c. all' articolo 39, il comma 39.4 è sostituito dal seguente articolo:
 “Ai fini della revisione del livello di *unpaid ratio* da considerare per l' aggiornamento delle componenti RCV e RCV_i la Direzione Mercati dell' Autorità provvede a raccogliere le informazioni rilevanti presso gli esercenti societariamente separati che operano negli ambiti territoriali di imprese distributrici che servono più di 100.000 clienti finali. Tali esercenti sono tenuti a inviare le informazioni richieste secondo il dettaglio indicato nell' apposita comunicazione della Direzione Mercati dell' Autorità.”;
- d. le tabelle 1, 2, 3, 4, 5 sono sostituite dalle seguenti tabelle:

Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 10.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	3000,00	4970,00	0,133
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	3000,00	6961,54	0,186
	Da 01/01/2014 a 31/12/2014	3000,00	7378,67	0,197
	Da 01/01/2015	3000,00	7450,05	0,199

Tabella 2: Meccanismo di cui all'articolo 16ter

a) Valori minimi di *unpaid ratio* di cui al comma 16ter.3 per l'ammissione al meccanismo di compensazione per l'anno 2014

CENTRO SUD	
Lettera a) - Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,83%
Lettera c) - Altri punti di prelievo in bassa tensione	3,72%
CENTRO NORD	
Lettera a) - Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,38%
Lettera c) - Altri punti di prelievo in bassa tensione	1,12%

b) Parametro $COMP_{I,Z}^{RCV-2014}$ di cui al comma 16ter.7

	CENTRO NORD	CENTRO SUD
	Centesimi di euro/punto di prelievo per anno	
Lettera a) - Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	409,78	685,98
Lettera c) - Altri punti di prelievo in bassa tensione	3075,80	4259,45

Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

a) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) e c) per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-931,20	-0,028
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-452,89	-0,014
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-91,59	-0,003
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	-56,16	-0,002
	Da 01/01/2015	85,33	0,003

- b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza sino a 3 kW

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-1352,75
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-1451,50
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-1426,77
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	-1258,14
	Da 01/01/2015	-1042,92

		centesimi di euro/kWh				
		Periodo di applicazione				
da	fino a	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	Da 01/01/2015
0	900	0,049	0,053	0,055	0,048	0,048
901	1800	0,049	0,053	0,055	0,048	0,048
1801	2640	0,414	0,454	0,474	0,419	0,378
2641	3540	0,810	0,887	0,926	0,818	0,733
3541	4440	0,810	0,887	0,926	0,818	0,733
Oltre 4440		1,220	1,350	1,410	1,246	1,113

c) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-773,00
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-829,43
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-806,51
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	-710,15
	Da 01/01/2015	-557,83

Tabella 4: Componente RCV di cui al comma 15.1

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Zona territoriale Centro Nord				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1846,31	4524,00	0,099
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1809,52	4461,62	0,098
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	1936,88	4521,48	0,099
	Da 01/01/2015	1951,62	4920,77	0,108
Zona territoriale Centro Sud				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	2127,30	6675,97	0,146
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	2051,36	8126,11	0,178
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	2178,72	8185,96	0,179
	Da 01/01/2015	2311,18	7472,91	0,163

Tabella 5: Componente RCV_i di cui al comma 15.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
		Zona territoriale Centro Nord		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1477,05	3619,20	0,080
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1447,62	3569,30	0,080
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	1549,50	3617,18	0,080
	Da 01/01/2015	1561,30	3936,62	0,086
		Zona territoriale Centro Sud		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1701,84	5340,78	0,120
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1641,09	6500,89	0,140
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	1742,98	6548,77	0,140
	Da 01/01/2015	1848,94	5978,33	0,130

Articolo 2

Avvio di procedimento

2.1 È avviato un procedimento al fine di:

- a. rivedere le modalità per la determinazione dei costi riconosciuti agli esercenti la maggior tutela a mezzo delle componenti RCV e RCV_i ;
- b. valutare l'opportunità di procedere alla revisione dell'articolazione delle componenti RCV e RCV_i secondo quanto inizialmente prospettato nel documento per la consultazione 576/2014/R/eel;
- c. rivedere le modalità per la determinazione del corrispettivo PCV applicato ai clienti in maggior tutela a copertura dei costi di commercializzazione sulla base dei costi sostenuti da un venditore efficiente del mercato libero.

2.2 La responsabilità del procedimento di cui al comma 2.1 è attribuita al Direttore della Direzione Mercati.

- 2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al comma 2.1 potranno essere acquisiti dati ed informazioni utili presso gli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni e presso i venditori del mercato libero.
- 2.4 Il procedimento di cui al comma 2.1 si conclude entro il 30 ottobre 2015.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 Il TIV, in vigore dall'1 gennaio 2015, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 3.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 3.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni